

	REP. N. 7646	REPUBBLICA ITALIANA
	COMUNE DI COMISO	
	Provincia di Ragusa	
	CONVENZIONE	
	Comiso – Mazzarrone	
	Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in at-	
	tuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del	
	d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in	
	l. n. 89/2014)	
	L’anno duemilasedici , il giorno ventitre del mese di Marzo presso la sede del Co-	
	mune di COMISO,	
	TRA	
	il Comune di COMISO , con sede legale in 97013 Comiso, Piazza Fonte Diana n. 1,	
	codice fiscale 82000870889, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott.	
	Filippo Spataro , nato a Comiso il 28.01.1972, il quale dichiara di agire esclusivamen-	
	te in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della delibera-	
	zione del Consiglio comunale n. 25 del 10.03.2016, esecutiva ai sensi di legge;	
	E	
	il Comune di MAZZARRONE , con sede legale in 95040 Mazzarrone, Via Dattaino,	
	codice fiscale 00607010873 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv.	
	Vincenzo Giannone , nato a Ragusa il 18.01.1974, il quale dichiara di agire esclusi-	
	vamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della	
	deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.02.2016, esecutiva ai sensi di leg-	
	ge;	
	PREMESSO CHE:	
		1

	- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che :	
	a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consor- tile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;	
	b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli stru- menti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;	
	- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:	
	a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto le- gislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore il primo gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il primo luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di con- versione del decreto stesso (comma 1);	
	b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stes- so decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte de- gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);	
		2

c) numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine accordo consortile riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

d) la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei competenti uffici, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

e) tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

1. da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

2. dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

f) in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione accordi consortili deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

g) l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

h) il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

i) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

1.1. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

1.2. a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con

firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

DATO ATTO CHE :

- i Comuni di Comiso, Mazzarrone e Santa Croce Camerina hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per gli stessi Comuni associati:

a) deliberazione n. 25 del 10.03.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di COMISO, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione n. 13 del 29.02.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di MAZZARRONE, esecutiva ai sensi di legge;

le parti convengono e stipulano quanto segue :

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1 -Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014

conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:

a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n.

163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;

b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;

c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni.

In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli Enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per

poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente co. 6:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;

b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;

c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9

della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del d.lgs. n. 267/2000.

9. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effet-

tuare da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett.g

del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n.

380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2 - Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza e Sezioni

1. I Comuni stabiliscono di istituire una Centrale unica di committenza Unica denominata Trinakria Sud, il cui legale rappresentante si identifica con il Sindaco del Comune di Comiso, articolata in due Sezioni, (il numero di Sezioni è succettibile di incrementi laddove in corso di operatività altri Comuni decidano di aderire alla Centrale unica di committenza), ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando professionalità esistenti in servizio presso gli Enti aderenti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione. A tal fine è istituito presso il Comune di Comiso un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma

	associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dal-	
	l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, ed articolata in tre Sezioni, ciascuna del-	
	le quali, istituita presso ogni Comune aderente, è deputata a svolgere le procedure di	
	acquisizione in argomento afferenti al singolo Ente interessato. Le Sezioni:	
	a) costituiscono le articolazioni operative della Centrale di Committenza in funzione	
	della complessità dei servizi da erogare e della dimensione ottimale definita dall'am-	
	bito territoriale comunale;	
	b) garantiscono dal punto di vista gestionale un utilizzo più razionale delle risorse	
	umane, finanziarie e strumentali in relazione ai parametri di cui al sub a), nonché	
	maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella celere gestione dei pro-	
	cedimenti relativi alle acquisizioni di lavori, servizi e beni afferenti all'ambito territo-	
	riale comunale;	
	c) sono gestite da Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di	
	servizi e beni e/o da Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori,	
	le cui funzioni possono essere affidate ad un unico dirigente/incaricato di funzioni di-	
	rigenziali oppure a due diversi dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali.	
	2. Il Responsabile dell'Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale	
	Centrale Unica di Committenza è costituito da un Organo Collegiale, composto da	
	due componenti, ciascuno dei quali, nominato dai corrispondenti Sindaci, è responsa-	
	bile della sotto-articolata Sezione. Tale organo provvede anche ad individuare per le	
	singole procedure da esperire dalla Sezione il Responsabile del procedimento nelle	
	procedure per acquisizioni di servizi e beni e/o il Responsabile unico del procedimen-	
	to per acquisizioni di lavori.	
	3. I Comuni associati si avvalgono delle pertinenti Sezioni dell'Ufficio comune ope-	
	rante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni	
		10

nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

4. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

5. L'Ufficio comune organizzato quale Centrale unica di committenza e le Sezioni non hanno soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalle Sezioni della Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).

6. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

7. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione. L'Ente capo fila della convenzione è individuato nel Comune di Comiso. Altre pubbliche amministrazioni potranno usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione

	ne di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.	
	8. L'organizzazione della gestione è affidata a:	
	- Conferenza dei Sindaci;	
	- Responsabile della Centrale di Committenza.	
	9. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Con-	
	venzione o dai loro delegati. Essa è presieduta dal Sindaco del Comune di Comiso. La	
	Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno o più Sindaci dei	
	Comuni convenzionati. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro trenta	
	giorni dal ricevimento. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:	
	- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in	
	considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di	
	soluzioni indipendenti e differenziate;	
	- verifica l'andamento della gestione associata, vigila sull'attuazione degli indirizzi e	
	stabilisce regole di ulteriori dettaglio o non previste nella presente convenzione, fina-	
	lizzate al miglior perseguimento delle finalità del presente accordo convenzionale.	
	Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sono prese all'unanimità, senza tener conto	
	della dimensione demografica dei Comuni aderenti.	
	10. Il Responsabile della Centrale di Committenza, costituito come previsto dal com-	
	ma 2 del presente articolo, ha i seguenti compiti:	
	- recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;	
	- coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;	
	- relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del	
	servizio convenzionato;	
	- adottare tutti gli atti gestionali di competenza della CUC;	
	- svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.	
		12

	Art. 3- Operatività della convenzione e durata	
	1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di cinque anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.	
	2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.	
	3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.	
	Capo II	
	Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati	
	Art. 4 - Funzioni esercitate dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività	
	1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni per il tramite delle pertinenti Sezioni, all'uopo abilitate ad agire in quanto Centrale unica di committenza:	
	a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:	
		13

a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;

a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

	b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:	
	b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;	
	b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;	
	b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:	
	b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);	
	b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;	
	b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);	
	b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;	
	b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;	
	b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;	
	b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;	
		15

b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice (formulazione relativa all'aggiudicazione, posto che gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000.

b.3.9.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base agli articoli 11, comma 7 e 12, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006; c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

2. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede tramite le pertinenti sezioni, all'uopo interessate dalle procedure, alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge per il tramite delle Sezioni le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le Sezioni dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvedono, ove possibile ed economicamente conveniente, a suddividere gli appalti in lotti funzionali.

5. Ciascuna delle Sezioni dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di com-

mittenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di Committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede la Sezione dell'Ufficio Comune. L'insieme dei sistemi di registrazione autonoma costituisce quello della Centrale unica di Committenza. Copia del suddetto sistema di registrazione di ciascuna sezione è trasmessa con cadenza annuale ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza ubicato presso il Comune di Vittoria.

Art. 5 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalle Sezioni dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza nell'interesse

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere le seguenti ulteriori funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni per il tramite delle pertinenti Sezioni, all'uopo abilitate ad agire in quanto Centrale unica di committenza:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili ad uno o più Comuni), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione del regolamenti unitari pre-

disposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica alla pertinente Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente la Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. Ogni Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere le altre Sezioni nei confronti dei Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 ogni Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza:

a) può collaborare con le altre Sezioni per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;

b) può sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti

realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;

c) può sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 6 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dalle Sezioni dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione del progetti e del capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi

	dell'ente e successivamente la procedura di affidamento può essere presa in carico /	
	svolta dalla Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committen-	
	za;	
	a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invi-	
	tare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti	
	propri da parte della centrale;	
	a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli ope-	
	ratori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai	
	sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;	
	a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate	
	allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;	
	b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:	
	b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a	
	contrarre prevista dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs.	
	n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente	
	locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impe-	
	gno di spesa;	
	b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di commit-	
	tenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto	
	(ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);	
	b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determina-	
	zione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante	
	dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in	
	base all'art. 11, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, mediante intervento del Responsabile	
	del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del	
		20

	procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro	
	dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa (posto che formulazione relativa	
	all'aggiudicazione, qualora gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica	
	di committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in	
	quanto atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000);	
	b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affi-	
	datario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle	
	soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;	
	c) nella fase di esecuzione del contratto:	
	c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs.	
	n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;	
	c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i	
	lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi	
	e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative deci-	
	sioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio comune operante come	
	Centrale unica di committenza;	
	c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti im-	
	putabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realiz-	
	zatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;	
	c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale	
	dal contratto;	
	c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzio-	
	ne dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.	
	2. La Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, pri-	
	ma di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti	
		21

	di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a	
	contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura del-	
	la spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni ri-	
	chiesti.	
	3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio comu-	
	ne operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le deter-	
	minazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.	
	Art. 7 - Attività dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di commit-	
	tenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricor-	
	so alla procedura negoziata	
	1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di	
	beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che ne-	
	cessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata	
	motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la tra-	
	smette alla Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committen-	
	za per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.	
	2. Il singolo Comune associato può avvalersi della collaborazione della Sezione del-	
	l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per la valutazione	
	dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.	
	3. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la pro-	
	cedura di affidamento disciplinata:	
	a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;	
	b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;	
	c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di	
	valore inferiore alla soglia comunitaria;	
		22

d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

e) da altre disposizioni di legge definitive di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

4. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 8 - Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalle Sezioni dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Incaricati di funzioni dirigenziali di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalle Sezioni dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dar luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Incaricati di funzioni dirigenziali di ciascun

	Comune;	
	b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune	
	associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.	
	3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, il Comune associa-	
	to definisce in accordo con la Sezione dell'Ufficio comune operante come centrale	
	unica di committenza la scelta più idonea in rapporto:	
	a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;	
	b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a	
	fini di risparmio di risorse per lo stesso.	
	Art. 9 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici	
	di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento	
	1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia	
	comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni	
	associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di	
	valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da	
	Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il sog-	
	getto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014	
	conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'e-	
	lenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la cen-	
	trale di committenza costituita dalla Regione Sicilia.	
	2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente	
	comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di commit-	
	tenza della Regione Sicilia, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o in-	
	formatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle	
	gare e delle procedure di acquisto.	
		24

	<p>3. Per le procedure negoziate di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, la CUC si conformerà agli obblighi di legge mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA e convenzioni CONSIP, non escludendo – in via residuale nel rispetto della sussistenza delle condizioni indicate dalle norme e regolamentari vigenti – anche il ricorso dell’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi, qualora istituito, presso il singolo Comuni convenzionate richiedente la gara.</p> <p>Restano esclusi gli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell’art. 174 del D.P.R. 204/10 (somme urgenza). Ai sensi del comma 3bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 resta salva la facoltà di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.</p>	
	<p>Art. 10 - Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali</p>	
	<p>1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l’ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall’art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.</p>	
	<p>Art. 10-bis - Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni mediante procedure esperite dall’UREGA.</p>	
	<p>1. Ogni Sezione dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione del Comune interessato, le procedure per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 1.250 migliaia di euro e servizi di cui agli artt. 15 della L.R. n. 9/2010 e 47, comma 20 della L.R. n. 5/2014 (servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana), il cui esperimento è demandato all’Uffi-</p>	
		25

cio Regionale per l'Espletamento di Gare (UREGA)

Art. 11 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni

1. Ogni Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione del Comune interessato, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 2 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'ANAC .

3. La Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge su indicazione del Comune in cui ha sede anche:

a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991, dalla legge n. 383/2000 e dalla normativa regionale in materia, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in base a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, assicuran-

do, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

Art. 12 - Affidamento di lavori d'urgenza e/o di lavori di somma urgenza

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza e/o dei lavori di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Dirigente/Incaricato di funzioni dirigenziali che si reca sul luogo, quale dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori è il Comune nel cui territorio si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Dirigente/Incaricato di funzioni dirigenziali di cui al precedente comma 1 assume la veste di Responsabile del procedimento ed in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010 provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività della Sezione dell'Ufficio unico individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 13-Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facen-

	do ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri	
	delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalle	
	decisioni dell'ANAC :	
	a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità	
	ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;	
	b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un	
	limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di	
	contabilità;	
	c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la	
	corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;	
	d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto	
	riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del	
	bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.	
	Art. 14 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di	
	accesso	
	1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva per il tramite delle proprie Sezioni e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.	
	2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in	
		28

	base agli articoli 13 e 79, comma 5- quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consen-	
	titi dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabi-	
	le della Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di Committenza	
	individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del proce-	
	dimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.	
	Art. 15 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ufficio	
	comune operante come Centrale unica di committenza	
	1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di ac-	
	quisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla pertinente Sezione dell'Ufficio comu-	
	ne, quest'ultima collabora con il Comune interessato :	
	a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costi-	
	tuzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;	
	b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura	
	rispetto alla quale è insorto il contenzioso.	
	2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presenta-	
	re ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Sezione dell'Uf-	
	ficio comune operante come Centrale unica di committenza.	
	3. Il Comune interessato valuta il quadro delineato dalla Sezione dell'Ufficio comune	
	operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e	
	decide, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio. In sif-	
	fatto modo, qualora vi siano più Comuni associati interessati e/o coinvolti nel giudi-	
	zio, quest'ultimi valutano il quadro delineato dalla Sezione dell'Ufficio comune ope-	
	rante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e deci-	
	dono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventual-	
	mente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.	
		29

4. L'esito del contenzioso è comunicato dal Comune alla Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III

Organizzazione

Articolo 16 - Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi

1. Ciascuna Sezione, in cui si articola l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, ha sede presso ogni Comune aderente e si configura quale unità organizzativa di base del suddetto Ufficio, le cui funzioni possono essere assegnate dai Comuni ad una o a due distinte strutture (di cui l'una deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di servizi e beni e l'altra deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di lavori) già presenti nel proprio organigramma oppure costituire un'apposita struttura. Tale individuazione è effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, la quale può stabilire anche :

a) che la Sezione sia composta da un'unica unità operativa o da due unità operative, delle quali l'una deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di servizi e beni e l'altra deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di lavori;

b) che qualora la Sezione sia articolata per esigenze di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e/o per esigenze di carichi di lavoro in due unità operative, ognuna è dotata di un Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e da Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, le cui fun-

zioni possono essere affidate ad un unico dirigente/incaricato di funzioni dirigenziali oppure a due diversi dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali con provvedimento del Sindaco;

c) che qualora le relative funzioni siano assegnate a due diversi dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali, ognuno di essi agisce nella veste di Responsabile della Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

2. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede la Sezione assegna con proprio provvedimento le suddette funzioni di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori ad uno o a due dei Dirigenti Incaricati di funzioni dirigenziali in servizio presso l'Ente, posto che a quest'ultimi sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza. Pertanto la Sezione dell'Ufficio comune può essere costituita da un'unica unità operativa, la cui gestione è affidata ad unico dirigente, che è al contempo Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori oppure può essere costituita da due unità operative, la cui gestione è affidata a due diversi dirigenti, di cui l'uno è Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e l'altro è Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori. In proseguo della presente convenzione il termine Responsabile della Sezione dell'Ufficio operante come Centrale unica di committenza è da intendersi in relazione alla struttura organizzativa prescelta dal Comune e quindi riferita ad unico dirigente o a due dirigenti.

3. Il Responsabile della Sezione dell'Ufficio operante come Centrale unica di com-

mittenza :

a) agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che sono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza;

b) coordina l'attività delle risorse umane impiegate nell'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche, nonchè gestisce l'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario.

4. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione del Comune presso il quale ha sede la Sezione dell'Ufficio comune, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Sezione del suddetto Ufficio, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in ha sede la Sezione dell'Ufficio comune che gestisce siffatta procedura.

6. La Sezione del suddetto Ufficio adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede la Sezione stessa.

7. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anti-

	corruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge	
	specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo	
	operativo nel quale specificano:	
	a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa	
	operante come Centrale unica di committenza;	
	b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.	
	8. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informa-	
	tici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni	
	associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, pro-	
	cessi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e le Sezioni in cui si articola la strut-	
	tura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.	
	Art. 17-Risorse umane operanti presso le Sezioni della Centrale unica di commit-	
	tenza	
	1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualifi-	
	cati destinati a svolgere attività nell'ambito della Sezione della Centrale unica di com-	
	mittenza che ivi ha sede in base a quanto previsto dalla presente convenzione.	
	2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai	
	singoli Comuni associati, tenendo conto anche della qualificazione professionale ed	
	esperienza, nonché dei ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di	
	lavori, servizi e forniture.	
	Art. 18 - Responsabile della Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale	
	unica di Committenza	
	1.Fermo restando quanto già previsto dal precedente articolo sedici (16) il Comune	
	presso il quale ha sede la Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica	
	di committenza attribuisce ad uno o due Dirigenti / incaricati di funzioni dirigenziali	
		33

	la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa o delle due unità operative	
	(Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e	
	Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori)	
	2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa o delle due unità opera-	
	tive in cui l'unità organizzativa si articola, è formalizzata con atto del Sindaco del Co-	
	mune presso il quale ha sede la Sezione dell'Ufficio comune.	
	3. Il Responsabile della struttura organizzativa oppure i suddetti responsabili delle	
	unità operative, operante come Centrale unica di committenza nominato in base a	
	quanto previsto dai precedenti articoli, esercita le competenze previste dall'art. 107	
	del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori,	
	servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative	
	stabilite dalla presente convenzione.	
	4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della	
	struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza può svolgere, in	
	particolare, le seguenti attività:	
	a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:	
	a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi	
	dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;	
	a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività	
	di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazio-	
	ne per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servi-	
	zi o beni;	
	a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'imposta-	
	zione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;	
	a.4.) confronto ed interazione con le Sezioni in relazione alla scelta e all'impostazio-	
		34

	ne delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;	
	a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento	
	delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell’ambito	
	delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;	
	b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e	
	beni:	
	b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare	
	di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;	
	b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;	
	b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di	
	gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell’aggiudicazione provvisoria, quali, in	
	particolare:	
	b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristret-	
	te e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della pro-	
	cedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di	
	scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. for-	
	mulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);	
	b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’esple-	
	tamento della gara;	
	b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prez-	
	zo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l’utilizzo del cri-	
	terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), d’intesa con i Comuni associati e	
	nel rispetto del disposto di cui all’art. 8 della L.R. n. 12/2011;	
	b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del criterio del	
		35

	prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del	
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo	
	caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno dei Co-	
	muni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 17;	
	b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;	
	b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione del requisiti di	
	capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dal-	
	l'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;	
	b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o	
	della Commissione giudicatrice;	
	b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica	
	dell'anomalia dell'offerta;	
	b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requi-	
	siti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei	
	loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;	
	b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito	
	delle procedure informative del sistema SIMOG;	
	b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di	
	Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con	
	tale ruolo (posto che gli enti associati considerino l'attività della Centrale unica di	
	committenza non concludibile con l'aggiudicazione definitiva non efficace, in quanto	
	atto a rilevanza contabile in base all'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000) ;	
	c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:	
	c.1.) collaborazione con le Sezioni ai fini della stipulazione del contratto;	
	5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della	

	Sezione svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza del-	
	l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base alla presente	
	convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.	
	Art. 19 - Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Re-	
	sponsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori	
	1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso alla per-	
	tinente Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in	
	base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n.	
	207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, ol-	
	tre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.	
	2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:	
	a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e	
	forniture di beni previste dal d.lgs. n.163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso	
	e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato	
	come stazione appaltante;	
	b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal	
	d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;	
	c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale uni-	
	ca di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di definizio-	
	ne dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione	
	della procedura di acquisizione;	
	d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel suc-	
	cessivo comma 5;	
	e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente	
	in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del	
		37

singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di imposta-

	zione e di preparazione della procedura di acquisizione;	
	e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;	
	f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;	
	g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;	
	h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.	
	5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:	
	a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;	
	b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:	
	b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice	
		39

	unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;	
	b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;	
	b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;	
	b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;	
	b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;	
	b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.	
	6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Re-	
		40

	sponsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono	
	sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committen-	
	za, quando non diversamente previsto.	
	7. Il Responsabile della Sezione dell'Ufficio operante come centrale unica di commit-	
	tenza individuato in base al precedente art. 18 può coincidere con il Responsabile di	
	procedimento delle acquisizione delle forniture di beni e servizi o con il Responsabile	
	unico del procedimento del Comune presso cui opera la Sezione dell'Ufficio	
	comune .	
	Art. 20 - Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative	
	ad esigenze di più Comuni associati	
	1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddi-	
	sfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura	
	organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai sin-	
	goli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n.	
	207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stes-	
	sa, d'intesa con i Comuni medesimi.	
	2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal co. 1:	
	a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del	
	d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati	
	speciali descrittivi prestazionali;	
	b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale	
	unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verifi-	
	cando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti	
	o con gestione unitaria in un lotto unico;	
	c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale	
		41

unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;

e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;

i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.r. n. 207/2010;

l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;

m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 21 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della Sezione dell'Ufficio operante come Centrale unica di committenza.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della Sezione dell'Ufficio operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 17 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del

	quale o dei quali viene svolta la procedura;	
	b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati	
	interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o sele-	
	zionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto	
	di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;	
	c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e preven-	
	zione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-	
	bis della legge n. 241/1990;	
	d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate	
	dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano	
	destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;	
	3. Il Responsabile della Sezione dell'Ufficio operante come Centrale unica di com-	
	mittenza ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qua-	
	lora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità	
	o conflitto di interessi, nomina un Dirigente o un funzionario apicale tra quelli ope-	
	ranti presso la stessa Centrale di committenza, in base all'individuazione effettuata	
	dai singoli Comuni associati ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione.	
	4. Restano di competenza del Comune aderente, la fase "a monte" della procedura di	
	gara riguardante gli atti tecnici – amministrativi e la fase a valle relativa all'esecuzio-	
	ne e gestione del contratto (stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, paga-	
	menti corrispettivi, nonché obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio	
	lavori, all'ANAC (ex AVCP) come previsto dall'art.10, comma 1 lett.s) del Regola-	
	mento e art.7, comma 8, del Codice).	
	L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze, per il tramite del proprio	
	componente dell'Organo Collegiale (Responsabile del CUC) per le sotto elencate at-	
		44

tività, elencate in modo semplificativo e non esaustivo:

a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n.

163/2006;

b) le attività d'individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;

c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) l'adozione della determina a contrarre;

e) la stipula del contratto d'appalto;

f) criteri di affidamento della direzione dei lavori;

g) adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

h) la comunicazione all'ANAC delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.

163/2006;

i) il monitoraggio e l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori dei servizi e delle forniture, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;

j) ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della Centrale di Committenza.

L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti

	esterni interpellati. Tali oneri, potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa	
	dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente	
	convenzionato.	
	I Comuni aderenti comunicano con la CCU esclusivamente tramite il proprio RUP,	
	Responsabile Unico del Procedimento, designato.	
	Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, il Comune, qualora	
	ne ravvisi la necessità, potrà prendere contatti con la CCU per una collaborazione al	
	fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:	
	- l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;	
	- la redazione del capitolato speciale di appalto;	
	- la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;	
	- l'individuazione del criterio di aggiudicazione;	
	- la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso	
	di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	- la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni ed	
	oneri di legge) dandone collocazione nel quadro economico dell'intervento;	
	- schema di contratto.	
	Capo IV	
	Forme di consultazione tra gli enti associati	
	Art. 22 - Forme di consultazione tra i Comuni associati	
	1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal	
	Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Cen-	
	trale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fonda-	
	mentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento	
	economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi	
		46

comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

Art. 23 – Esecuzione delle intese

1. L'esecuzione delle intese previste dal precedente art. 22 della presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è a cura dei Responsabili delle Sezioni dell'Ufficio operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 17 della stessa convenzione.

Capo V

Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 24 - Rapporti finanziari

1. Le Sezioni dell'Ufficio comune operante in seno alla Centrale unica di committenza conformano l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento delle pertinenti Sezioni in cui si articola la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti (anche facendo ricorso all'istituto del distacco del personale).

3. Ogni singolo Comune associato assegna alla pertinente Sezione dell'Ufficio comune, avente sede presso lo stesso, le risorse umane individuate in base al precedente art. 17, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retribu-

tivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.

4. Ogni singolo Comune associato mantiene a proprio carico i costi (diretti, generali e comuni) delle procedure poste in essere dalla pertinente Sezione dell'Ufficio comune, avente sede presso lo stesso, assumendone così a proprio carico i costi di funzionamento.

5. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le corrispondenti spese non sono ripartite.

6. Il Responsabile della Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare all'Ente interessato per la formazione o l'adeguamento del bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della Sezione, con rendiconto a chiusura dell'esercizio finanziario all'Ufficio Centrale, il quale provvede alla sintesi dei singoli prospetti contabili quale proprio rendiconto unitario .

Art. 25 - Risorse strumentali

1. Il Comune presso il quale ha sede la Sezione quale articolazione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione :

a) i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

b) le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20.

2. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate

a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con le sezioni dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

3. I Comuni associati consentono alle sezioni dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 26 - Riservatezza

1. Ciascuna delle Sezioni dell'Ufficio comune, costituente un'articolazione della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune presso il quale è situata la sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza delle sezioni quali articolazioni della struttura orga-

nizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

5. Altresì il Comune presso il quale è istituita la sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza assume la legittimazione attiva e passiva per le eventuali cause che dovessero insorgere in ordine alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni esperite dalla Sezione che ivi ha sede.

Art. 27 - Prevenzione della corruzione

1. Le attività delle Sezioni, ciascuna delle quali riveste la funzione di articolazione della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede ciascuna delle sezioni dell'Ufficio comune.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Pre-

venzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 28 - Associazione di altri Comuni ed altri enti locali

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione all'unanimità dalla conferenza dei Sindaci

Art. 29 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizza-

tiva operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 30 - Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

2. Qualora il Comune presso il quale ha sede la Sezione dell'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

Art. 31 - Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:





a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la ge-

	stione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini re-	
	golati dalla presente convenzione;	
	d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge	
	inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per	
	la gestione di funzioni in forma associata;	
	e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.	
	Art. 32 - Risoluzione delle controversie	
	1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni asso-	
	ciati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue	
	clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.	
	2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bona-	
	ria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrati-	
	vo Regionale della Sicilia- sezione distaccata di Catania.	
	Art. 33 - Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione	
	della convenzione e in via transitoria	
	1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Ufficio comune ope-	
	rante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si ri-	
	feriscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disal-	
	lineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possi-	
	bili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di pro-	
	cedure coordinate.	
	Art. 34 - Rinvii	
	Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nor-	
	mative vigenti nel tempo nei diversi istituti contemplati.	
	Art. 35 - Registrazione	
		53

Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 VINCENZO GIANNONE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
 FILIPPO SPATARO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	

Nome file: **Convenzione.pdf.p7m**

Data di verifica: **23/03/2016 alle 10:27:17**

VINCENZO GIANNONE

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato CADES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

✓ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✓ **Verifica CRL: Il certificato non risulta revocato**

Verificato con CRL numero **42827** emessa in data **23/03/2016 alle 09:14:15**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **GIANNONE VINCENZO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:GNNVCN74A18H163T**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **0fa28785e8e3b6e4a20c6206f3c250ec**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **05/12/2013 alle 01:00:00** al **05/12/2016 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.1\]](#))

FILIPPO SPATARO

- ✔ **La firma è integra**
 - La firma è in formato CADES
 - La firma risulta generata con algoritmo SHA256
- ✔ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**
- ✔ **Il certificato è attendibile**
- ✔ **Il certificato ha validità legale**
 - Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
 - Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.
 - La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
- ✔ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**
 - Verifica online effettuata in data **23/03/2016 alle 10:27:51**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **SPATARO FILIPPO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:SPTFPP72A28C927R**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **5cb46bcb98ad8d27406b17afc7d6aa50**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **28/10/2013 alle 01:00:00** al **28/10/2016 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[A.1.1\]](#))

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**